



**TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE I CIVILE**

La Giudice Monocratica, a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento camerale iscritto al n. 13525/2016 R.G. promosso con ricorso depositato da :

_____ (avv.M. Cipolla)

RICORRENTE

Nei confronti di :

Ministero dell'Interno

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale , sezione di Bologna
RESISTENTI

In punto a : accertamento della protezione internazionale ex art. 35 D. Lgs. 25/2008.

A scioglimento della riserva, si osserva quanto segue.

Col ricorso tempestivamente depositato _____, cittadino ivoriano, impugnava la decisione della Commissione territoriale- sezione di Bologna -del 4/7/16 che gli negava il riconoscimento della protezione internazionale, chiedendo in via principale che fosse accertata la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e in subordine il diritto alla protezione internazionale sussidiaria ai sensi degli artt.14 e 17 D. Lvo 251/07 o alla protezione umanitaria .

Il provvedimento impugnato , rilevata la genericità del racconto e l'assenza di documentazione medica rilevante, respingeva la richiesta del ricorrente sotto tutti e tre i profili dello status di rifugiato , della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il Ministero degli Interni non si costituiva ma il 24/11/16 depositava i documenti relativi al procedimento davanti alla commissione.

All'udienza veniva personalmente sentito l'interessato, che depositava documentazione relativa a:

- Attività svolta in Italia e documentazione scolastica;
- Certificazione medica;
- Certificato di morte della moglie.

La Giudice, esaminati i documenti in atti , osserva quanto segue.

_____, ivoriano nato nel 1982, di etnia djoula e di religione musulmana, è nato a Dabou e vissuto a Abidjan, entrambe in prossimità della costa a sud del paese; ampiamente scolarizzato (vedi documenti depositati il 15/7/16) aveva una buona posizione sociale , gestendo due auto con conducente che lavoravano per lui; era sposato - contro la volontà della sua famiglia - con



Marguerite Digbeu (1985), di etnia betè: mentre l'etnia djoula è tradizionalmente sostenitrice dell'attuale presidente Ouattara, l'etnia betè è tradizionalmente sostenitrice del precedente presidente Gbagbo . Ha allegato il timore in caso di rimpatrio di incarcerazione e pericolo per la sua incolumità per ragioni politiche e di grave danno per la sua salute in ragione delle sue patologie.

Ha riferito di essere scappato da Abidjan a seguito di quanto avvenuto il giorno del suo compleanno, il 27/1/11. Quel giorno si erano verificati degli scontri in cui erano morti dei sostenitori di Ouattara e sua moglie - presidente delle donne che lavoravano al mercato locale del partito FPI, sostenitore di Gbagbo - al mercato aveva dichiarato di esserne contenta. La sera i coniugi si erano poi ritrovati a casa ed avevano ascoltato insieme musica a volume alto per festeggiare il compleanno del marito. Nel corso della notte sentirono bussare forte, non aprirono, e 4 uomini armati di pistola sfondarono la porta, poi presero la moglie e, accusandola di avere messo la musica perché era contenta delle uccisioni di quel giorno, le spararono dicendo che volevano così vendicare la morte dei loro fratelli. Il marito vide il corpo della moglie e gli uomini gli dissero che siccome non faceva politica non gli avrebbero fatto niente, ma che doveva allontanarsi dal paese perché non si sapeva cosa sarebbe potuto succedere. Il richiedente allora si rifugiò da suo fratello e dopo due giorni tornò a casa per prendere le sue due auto, trovando però le auto distrutte e il suo appartamento occupato dagli uomini di Ouattara. Si trasferì quindi in un primo tempo nel suo paese di nascita, ma lì non c'erano cure adeguate per la sua patologia dell'anemia falciforme, allora si trasferì presso un cugino in Mali , che dopo 6 mesi morì; rimasto solo, seguì quindi un amico in Libia nel dicembre 2012, dove rimase fino al maggio 2015 quando arrivò in Italia.

Non può essere condivisa la valutazione di implausibilità del racconto fatta dalla commissione, alla luce dei criteri legali di cui all'art. 3 comma 5 D.L.vo n. 251/2007 secondo il quale, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene soddisfatti i sottoelencati profili:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda. In una audizione più ampia davanti al Tribunale, ha risposto adeguatamente a tutte le domande postegli ed ha spiegato le modalità della violenza, quelle della sua fuga, l'appartenenza politica della moglie.
- b) Ha prodotto elementi documentali relativi alla propria formazione professionale in Costa d'Avorio e, in originale, il certificato di morte della moglie.
- c) Le dichiarazioni del ricorrente sono risultate coerenti e costanti nel tempo, non essendosi rilevata alcuna contraddizione fra le sue dichiarazioni per come rilasciate nelle diverse fasi del procedimento.
- d) Il ricorrente ha presentato domanda di protezione il prima possibile, appena giunto in Italia.
- e) Dai riscontri effettuati il ricorrente è in generale attendibile.

La collocazione temporale degli eventi coincide col momento di peggiore conflittualità armata nel paese, poiché Ouattara vinse le elezioni nel 2010 ma poté assumere le funzioni



solo il 21/5/11, dopo l'arresto di Gbagbo che aveva prima rifiutato di lasciare il potere. In quegli anni la conflittualità armata interna era così forte che era di stanza in Costa d'Avorio una missione di pace delle Nazioni Unite. Il partito FPI era quello fondato negli anni '80 da Gbabo.

Da una pubblicazione del 2015 della Banca Mondiale si confermano le posizioni politiche tradizionalmente assunte dalle diverse comunità, come riferite dal richiedente: *"With respect to the relationship between ethnicity and political participation and engagement, the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) explains the following: "Members of ethnic communities from the northern and central parts of the country are generally assumed to be pro-Ouattara. These include the Bambara, Malinké and the northern Manding or Mandé grouping (also known as Dioula). Members of ethnic communities from the south and west are generally assumed to be pro-Gbagbo. Groups in the west and centre-west which are assumed to be pro-Gbagbo include the Krou (subgroups of which include the Guéré, Wobe, Godié and the Bété), and the southern subgroups of the Akan, including the Attié, Ebrié, and Guro."* (UNHCR, 15 June 2012, p. 16)" Available at: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22514/Regional0imbal0t0African0countries.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

All'attualità però la situazione appare mutata. Il richiedente sostiene che l'apparenza delle dichiarazioni pubbliche non corrisponde alla sostanza dei fatti in molte zone dell'Africa, e ha dichiarato che in Costa d'Avorio ci sono molte persone in carcere senza processo e di recente la stabilità del presidente è in crisi perché i militari fedeli a Ouattara si starebbero ribellando perché non ricevono i loro salari. Se però all'epoca dei fatti la situazione in Costa d'Avorio era di violenza diffusa a seguito di cruenti conflitti armati fra le fazioni in lotta, dopo l'effettiva ascesa al potere di Ouattara nel maggio 2012 le condizioni generali del paese si sono progressivamente stabilizzate, fino a portare alla cessazione della missione di pace ONU nel paese il 30/6/17. La missione di pace, iniziata nel 2004 per proteggere i civili dai violenti scontri armati esistenti nel paese, è perdurata anche dopo l'inizio della presidenza Ouattara e solo pochi mesi fa è stata conclusa, ritenendo raggiunta una sostanziale pacificazione e stabilizzazione del paese [vedi UN News Service, *'Important work ahead,' Security Council says, as UN mission in Côte d'Ivoire concludes*, 30 June 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/595a42b14.html>] . Allo stato, considerato anche che il richiedente non aveva mai fatto attività politica e che la sua etnia di appartenenza è tradizionalmente di supporto all'attuale Presidente, non appaiono fondati i timori di subire incarcerazioni o vendette da parte dei gruppi che all'epoca uccisero sua moglie.

Tuttavia, sussistono peculiari profili di vulnerabilità idonei ad integrare i seri motivi di carattere umanitario giustificanti il rilascio di un permesso di soggiorno a norma dell'art. 5 comma 6 T.U. Immigrazione.

Sul punto, una recente pronuncia della Cassazione ha statuito che: "al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, il giudice della protezione internazionale può valutare le medesime



circostanze sulla base delle quali ha escluso il riconoscimento delle due misure maggiori, non essendo necessario dedurre fatti o ragioni diverse od alternative “(Cass. 21903/15). La Suprema Corte evidenzia cioè con la citata pronuncia che, anche laddove la situazione di rischio non sia di tale portata da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria, tuttavia le condizioni generali di vita nel Paese d’origine unita alla peculiare esperienza individuale dell’istante possono condurre al riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria trattandosi di fattori che convergono a delineare una condizione soggettiva di peculiare vulnerabilità, quale si ritiene ricorrere nella specie.

Nella fattispecie, la commissione aveva espressamente contestato al richiedente di non avere portato con sé documentazione della sua patologia ed egli aveva risposto che nessuno gli aveva detto di farlo e che aveva a casa la documentazione relativa. La circostanza da lui allora riferita è veritiera, perché all’audizione in tribunale egli ha depositato ampia documentazione pubblica, anche antecedente l’audizione davanti alla commissione, da cui risulta che è affetto da plurime e serie patologie. Dal 3 giugno 2015 egli è in carico alla AUSL di Parma, spazio salute migranti, per anemia falciforme di tipo eterozigote, confermata dallo specialista ematologo. Ha avuto 3 successivi accessi al Pronto soccorso (gennaio, giugno e luglio 2016) e a luglio è stato ricoverato per sintomatologia vertiginosa accentuata dai cambi posturali e associata a vomito; la risonanza magnetica encefalica effettuata ha accertato alterazioni del segnale a livello della corteccia premotoria destra compatibile con l’anemia falciforme, attribuibile cioè ad eventi ischemici conseguenti alla patologia di base come indicato dalla relazione clinica riassuntiva AUSL Parma Dipartimento Cure Primarie del 14/6/17 . Essa complessivamente dà atto di “ una situazione sanitaria complessa per polipatologia dalla quale è affetto: Sick Cell Trait, sindrome vertiginosa periferica, asma bronchiale, discopatia multipla”. Evidenzia il nesso causale fra la debolezza indotta dalla sindrome anemica e la sintomatologia vertiginosa che ha comportato frequenti cadute coi ripetuti accessi al pronto soccorso. Aggiunge che il paziente fu anche inviato in psicoterapia con successiva diagnosi il 4/11/15 di Disturbo Post Traumatico da Stress cronico, dovuto alla persistenza dell’impatto traumatico degli eventi descritti in anamnesi: “ l’abbandono della madre a 8 anni, l’uccisione della madre , particolarmente traumatica , perché fu allontanato ma sentì tutto compreso che lei non voleva morire e poi dopo quella , annunciata, della moglie”.

Le diversificate patologie del richiedente, ed in particolare l’anemia falciforme di significativa gravità essendo associata ad eventi ischemici, necessitano di cure e controlli specialistici periodici, come conclusivamente indicato nella relazione clinica.

La giurisprudenza di legittimità ha saldamente ancorata a condizioni specifiche di fragilità individuali connesse ad esigenze umanitarie (Cass. Sez. VI, Ord. n. 15466/2014), sussistenti nella



fattispecie.

Le cure necessarie non sarebbero infatti per lui accessibili nel paese d'origine, dove il sistema sanitario è gravemente carente, ancorato a sporadici progetti di collaborazione internazionale e dove le cure primarie sono assicurate solo ai bambini sotto i 6 anni ed alle donne in occasione del parto [vedi IRIN, Côte d'Ivoire: Government scraps free health care for all, 26 January 2012, available at: <http://www.refworld.org/docid/4f22a71d2.html>].

Il Ministero della Salute ivoriano ha proclamato il 2013 “ Anno della Salute” [vedi UN Human Rights Council, Report of the Independent Expert on the situation of human rights in Côte d'Ivoire, 13 January 2014, A/HRC/25/73, available at: <http://www.refworld.org/docid/531053eaa.html>], ma ciò nonostante nel paese restano gravemente carenti i servizi di base e le cure sanitarie , il che ha impedito il raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2015 anche in relazione alla riduzione dell'obiettivo primario della mortalità materno infantile [https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/cote_ivoire_en.pdf]

La necessità di cure difficilmente praticabili nel Paese di provenienza attiene a quel "*nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano, appunto, pregiudicare l'attuazione di quel diritto*" e che "*deve essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l'ingresso e il soggiorno nello Stato* (C. Cost. 252/01).

La necessità di dare adeguata tutela ad un diritto fondamentale, costituzionalmente protetto, quale il diritto alla salute dello straniero, che potrebbe rimanere pregiudicato per il caso del ritorno immediato nel paese di origine, comporta quindi per il richiedente il diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, dovendo provvedere di conseguenza il Questore di Bologna, quale competente autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (cfr. Cass. n. 26481 del 2011)

Non essendosi costituito l'appellato non vi è ragione di provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La giudice Monocratica, in parziale accoglimento del ricorso proposto da _____ riconosce allo stesso la protezione umanitaria e per l'effetto dispone che la presente ordinanza sia comunicata al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'art. 5 comma 6 e 19 comma 1 D. Lgs. n. 286/1998.

Spese integralmente compensate.

Bologna, 12/8/17

La Giudice Monocratica

Dr.ssa Matilde Betti

